



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE**

Riunita nella Camera di Consiglio del giorno **10/11/2022** nelle persone dei magistrati:
dott. **Alfredo Grosso** Presidente
dott. ssa **Maria Gabriella Rigoletti** Consigliere
dott. **Marco Rossi** Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto:
Querela di falso e donazione

nella causa civile iscritta al n. **599/2021** promossa da:

(C.F.), nato a Venaria Reale (TO), il
elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio
dell'Avvocato (C.F. - PEC
@pec.ordineavvocatitorino.it), che lo rappresenta e difende per
procura in calce all'atto di citazione in appello **appellante**
contro

, C.F. , nato a Centuripe (EN) il
deceduto il (TO) nonché, in qualità di eredi, C.F.
, nata a Venaria Reale (TO), il 2, , nata a
Venaria Reale (TO), il elettivamente domiciliato in Venaria Reale (TO),
, presso lo studio dell'Avvocato (C.F.
- PEC @pec.ordineavvocatitorino.it) che le
rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente all'Avvocato Pavanetto
Matteo (C.F. PVNMTT71S13D705E - PEC matteo.pavanetto@ordineavvocati
forlicesena.eu) per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
appellate

Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 21/9/2022

CONCLUSIONI DELLE PARTI

-parte appellante

i rassegnato le seguenti conclusioni:

"Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:

in via preliminare e pregiudiziale:

- sospendere il giudizio di appello, ai sensi dell'art. 355 c.p.c., fissando un termine per la riassunzione della causa di falso avanti al Tribunale di Torino;

- ai sensi di cui all'art. 182 co. 2 c.p.c., assegnare un termine per la regolarizzazione della procura alle liti rilasciata in data 2.1.2019;

in riforma dell'appellata sentenza n. 278/2021 del Tribunale di Torino, nel merito:

- respingere le domande di restituzione proposte dal signor Prospero Longo, riconducendo le dazioni effettuate a favore del figlio nell'ambito delle obbligazioni naturali, tenuto conto della disparità di comportamento nella prestazione della cura a favore del disponente la dazione da parte di coobbligati di pari livello o, in alternativa, nella categoria delle liberalità remuneratorie indirette, giustificata da sentimenti di riconoscenza verso il figlio per le cure e l'assistenza prestata, ed in quanto tale senza l'osservanza della forma solenne di cui all'art. 782 c.c.;

- in subordine, ridurre il quantum dovuto in Euro 50.000,00, considerato che il bonifico è stato disposto da un conto corrente cointestato, appartenendo la restante parte della dazione già al signor

- in via parimenti subordinata, ridurre il quantum dovuto di Euro 13.000,00, per aver controparte rinunciato alla domanda, avendo il Giudice pronunciato sul punto ultra petita, e comunque perché trattasi di rimborso di spese sostenute, o in alternativa di adempimento di obbligazione naturale o in alternativa di donazione remuneratoria indiretta di modico valore;

- con vittoria delle spese sostenute per la consulenza tecnica disposta dal Giudice oltre che delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge".

* * *

-parti appellate

e

in qualità di eredi di

ha rassegnato le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, preliminarmente respingere l'avversa richiesta di sospendere il giudizio a quo per dare corso al giudizio di querela di falso, in quanto difettano in toto i presupposti per l'instaurazione di tale procedimento, per tutti i motivi espliciti in narrativa.

Preliminarmente, respingere, siccome tardiva ed inammissibile, la richiesta avversaria volta ad ottenere l'assegnazione di un termine ex art. 182 comma secondo c.p.c. per la regolarizzazione della procura alle liti rilasciata il 2.1.2019.

Preliminarmente dichiarare inammissibile il presente atto di appello ex artt. 342 e 348 bis cpc atteso che l'appellante si limita a ripetere le medesime eccezioni ed argomentazioni rese nel Giudizio di Primo Grado senza estrinsecare vere e proprie motivate censure contro la sentenza appellata.

Nel merito respingere, siccome palesemente infondato, in fatto come in diritto l'appello interposto dal Sig. , per l'effetto confermando la sentenza del Tribunale di Torino n. 278 del 2021.

Con vittoria di spese, competenze professionali RSG 15%, iva e cpa".

* * *

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.

Il signor , instaurava ricorso ex art. 702 bis c.p.c., poi mutato in rito ordinario con ordinanza del 2/11/2018, convenendo in giudizio il figlio

Il ricorrente rappresentava di essere titolare di un conto corrente avente numero 2004595, acceso presso l'istituto Bancario UNICREDIT Banca (filiale di Volpiano), cointestato con il figlio convenuto.

Il signor , in particolare, precisava che il conto corrente era di fatto solo apparentemente cointestato con il figlio per esigenze di espletamento delle incombenze quotidiane, vista la sua età avanzata e, all'epoca, la contestuale convivenza con lo stesso. Invero, il ricorrente rilevava che, dalla lettura dell'estratto conto, le movimentazioni risultavano essere sempre avvenute nel proprio esclusivo interesse sia a credito che a debito, specificando che tutte le entrate erano dovute alla sua pensione.

Il ricorrente esponeva che il figlio , in assenza di alcuna autorizzazione, aveva eseguito a proprio esclusivo vantaggio, ma a nome del padre e per suo conto, un primo bonifico bancario, il 7/4/2015, di 13.000,00 euro e un secondo, in data 8/7/2015, di 100.000,00 euro, entrambi dal conto corrente cointestato (Cfr. docc. 2 e 3).

Il signor , trasferitosi in casa di cura, chiedeva al figlio la restituzione delle predette somme anche alla luce dell'ingente costo della retta mensile che doveva pagare. Il signor affermava che, esaminata la copia dell'ordine di bonifico di 100.000,00 euro, si avvedeva che la firma apposta era apocrifa e ne disconosceva formalmente la sottoscrizione in quanto mai apposta e, inoltre, che, nel medesimo documento, si leggeva una annotazione a mano "*ok parlato con Beppe e Katia che già sapeva x acquisto di immobile x il figlio*" (v. doc. 2) e come causale "*Regalo a mio figlio per eventuale acquisto immobile*" (v. doc. 3).

Il ricorrente rilevava che la donazione effettuata, oltre ad essere nulla perché compiuta in assenza di una volontà riconducibile al donante, doveva comunque ritenersi nulla anche per difetto di forma. Il signor , da ultimo, affermava che, ove si fosse ritenuta sussistente la volontà del donante e il requisito di forma prescritto, la donazione avrebbe dovuto essere comunque revocata per ingratitudine ex art. 801 c.c. poiché il donatario aveva disatteso la volontà del donante, distraendo in proprio favore somme di denaro, depauperandone il patrimonio.

Si costituiva il signor e precisava, quanto al conto cointestato, che, sin dalla morte della moglie di suo papà e anche dopo il trasferimento di questi a

Torino, tale conto era stato cointestato per far fronte al pagamento di spese dell'immobile in cui viveva l'anziano padre. Il convenuto aggiungeva che aveva sostenuto numerose spese a favore del padre utilizzando proprie risorse personali, soprattutto a partire dal 2013 quando l'anziano era stato ricoverato dopo un'ischemia. Il signor [redatto] precisava anche che, quando il padre, signor [redatto] era ritornato a casa, il resistente e la di lui compagna si erano fatti carico dell'assistenza dell'anziano, mentre si era cercato di coinvolgere, ma inutilmente, le sue sorelle, signore [redatto] e [redatto].

Il convenuto affermava che il padre, signor [redatto] dopo alcuni mesi, consapevole delle difficoltà che il suo accudimento comportava, aveva deciso di ritornare presso la struttura Anni Azzurri, peraltro sempre accudito dal figlio che lo andava a trovare tre o quattro volte a settimana.

Il [redatto] esponeva che, proprio in tale contesto, il padre signor [redatto], aveva ritenuto di rimborsare il figlio per le spese sostenute bonificando a suo favore la somma di 13.000,00 euro e che l'anziano aveva anche deciso di disporre a favore del figlio [redatto] un ulteriore bonifico di 100.000,00 euro, anticipando un intendimento che aveva già espresso in passato rispetto al momento della sua morte.

Il convenuto ricordava che l'8/7/2015, quindi, padre e figlio si erano recati insieme in banca per effettuare tale ultima operazione di bonifico e data la consistenza della somma, l'impiegato di suo pugno aveva scritto: *"Ok parlato con Beppe [all'epoca vice-direttore della filiale] e Katia [Concetta Frisa] che già sapeva per acquisto di immobile x il figlio"*.

Il signor [redatto] contestava, pertanto, quanto asserito dal padre poiché i bonifici erano stati effettuati dal ricorrente personalmente, in epoca in cui non era collocato in struttura. Il convenuto evidenziava, in diritto, la contraddittoria ricostruzione del padre, inquadrando la fattispecie concreta nella disciplina dell'obbligazione naturale, in quanto, a fronte della lunga assistenza prestata al padre, era nato per questi un dovere morale di riconoscenza che trovava la sua fonte nella previsione di cui all'art. 2034 c.c. con la conseguente irripetibilità della somma versata.

Il signor [redatto] rilevava, nella denegata ipotesi in cui fosse accolta la qualificazione giuridica dell'atto come donazione, l'applicazione alla fattispecie *de quo* della disciplina della donazione remuneratoria indiretta, quale attribuzione gratuita compiuta a fronte di servizi resi dal donatario, senza obbligo di osservanza delle forme prescritte a pena di nullità per le donazioni ordinarie.

Infine, quanto alla domanda di revocazione della donazione per ingratitudine, esponeva come la stessa fosse stata genericamente tratteggiata e, comunque, non ne sussistessero i presupposti per l'accoglimento.

Il convenuto, inoltre, assumeva che, stante la cointestazione del conto corrente da oltre 25 anni, la domanda di restituzione, ove eventualmente accolta, non poteva comunque che essere limitata al 50%. Infatti, il conto in discussione era stato l'unico utilizzato per fare fronte alle spese di gestione dell'immobile in cui, sino al 2000, le

parti avevano vissuto e su tale rapporto bancario erano stati accreditati anche i risparmi del figlio.

* * *

2. Sulla pronuncia di primo grado.

Il Tribunale di Torino, sentite le parti liberamente all'udienza del 25/10/2018, disposto il mutamento del rito con ordinanza del 2/11/2018, come richiesto dalla parte resistente, e assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., espletava le prove orali e disponeva C.T.U. diretta ad accertare la paternità della firma apposta all'ordine di bonifico della somma di 100.000 euro, che parte attrice negava di avere mai effettuato a favore del figlio.

Il Tribunale rigettava le ulteriori istanze istruttorie e definiva il giudizio con la sentenza n. 278/2021, pubblicata il 20/1/2021.

Il Tribunale richiama l'elaborato del C.T.U. dottoressa Ruggeri con cui veniva confermata la piena riconducibilità della sottoscrizione del documento contabile alla mano dell'attore e, quindi, affermava che entrambi gli importi erano stati disposti dal signor

Il Tribunale, in particolare, attribuita la firma del disponente al signor non metteva in dubbio la spontaneità del bonifico, nonostante nell'interrogatorio reso prima del mutamento del rito l'attore avesse ribadito di non avere provveduto a tale operazione. Il Tribunale esponeva che, dalle successive difese, si era appreso che *"in sede di ricorso per l'apertura di un'ASO a favore dell'anziano, questi veniva sottoposto ad una perizia sulle complessive condizioni di capacità d'intendere e volere, che mettevano in luce un deterioramento accompagnato da labilità mnesica e depressione reattiva a dispiaceri in ambito familiare"*. Il Giudice di prime cure concludeva, quindi, che tale diagnosi *"afferente in particolare al funzionamento della memoria, pare giustificare la rimozione che l'attore ha di fatto manifestato rispetto al bonifico di €. 100.000,00. ..."* (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

Quanto alla natura giuridica dell'operazione, il Tribunale escludeva la configurabilità di un'obbligazione naturale per plurimi motivi. Il Giudice di prime cure, richiamando gli artt. 404 e s.s. del c.c., evidenziava che l'assistenza prestata al padre in difficoltà per ragioni di età e salute, non comportava l'insorgere in capo all'anziano di una obbligazione naturale, per essere la *"normale espressione di quel naturale e gratuito affetto verso i propri cari"* (cfr. ibidem). Il Tribunale, ricordava che non si era in presenza dell'esigenza da parte del signor di andare a soddisfare uno specifico dovere morale o sociale, quanto, al più di manifestare il proprio apprezzamento e la propria gratitudine al figlio, come anche da questi prospettato.

Il Giudice di prime cure evidenziava, comunque, l'assenza del requisito di proporzionalità e adeguatezza della prestazione poiché *"l'attribuzione economica disposta a favore del medesimo appare di valore indiscutibilmente assai elevato rispetto alle condizioni economiche del Longo, le cui uniche entrate sono costituite dalla pensione di vecchiaia; invero all'esito della dazione della somma, preceduta dal bonifico di €. 13.000,00, il Longo si era di fatto quasi del tutto spogliato dei propri risparmi, lasciando*

sul conto una somma che per quanto non esigua (€ 25.758,00), non appariva certamente comparabile con l'entità della donazione effettuata" (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

Il Tribunale, quindi, riconduceva la fattispecie concreta nella donazione diretta e stante la mancanza di atto pubblico ex art. 782 c.c., concludeva per la nullità.

Il Giudice di primo grado, quanto alla contitolarità del conto, per escludere la limitazione delle somme da restituire al 50% degli importi richiesti, richiamava la dichiarazione spontanea del convenuto all'udienza del 25/10/2018 in cui aveva affermato che *"il conto in discussione era cointestato per mere ragioni pratiche, ma alimentato esclusivamente da entrate di pertinenza del padre"* (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

Infine, il Giudice rilevava che anche la somma di 13.000,00 euro fosse riconducibile alla disciplina della donazione diretta, desumendo tale circostanza sempre dalle dichiarazioni rese in udienza dal signor [redacted] che aveva affermato: *"sia la somma di € 13.000,00 che l'importo di € 100.000,00 sono stati il frutto di una donazione di mio padre"* (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).

Il Tribunale concludeva, quindi, affermando la nullità delle donazioni poste in essere da [redacted] per vizio di forma e condannava il signor [redacted] a restituire al padre 113.000,00 euro, oltre interessi legali dalla domanda del saldo. Il Giudice di prime cure respingeva le altre domande di parte convenuta, compensava le spese nella misura del 50% e condannava il convenuto al restante 50 %.

Il Tribunale, infine, poneva le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico del signor [redacted].

* * *

3. Sul giudizio di appello e sulla querela di falso.

Il signor [redacted] ha impugnato la sentenza di primo grado notificandola alla controparte. Si è costituita la figlia del signor [redacted], signora [redacted] sorella di [redacted], dando atto del decesso del padre il 27 giugno 2021 e chiedendo l'interruzione del giudizio, conclusioni a cui si associava l'appellante nelle proprie note di udienza.

Il Giudizio è stato interrotto e poi riassunto.

Si sono costituite, quindi, quali appellate le figlie del signor [redacted], sorelle di [redacted], signore [redacted] e [redacted].

* * *

Il signor [redacted], preliminarmente, ha sollevato querela di falso in relazione alla procura alle liti conferita in primo grado dal signor [redacted] al suo legale.

Tale questione di natura preliminare va subito esaminata.

Risulta che nel corso della CTU di primo grado il consulente abbia chiesto alle parti gli originali delle sottoscrizioni rese dal signor [redacted] e che il legale di questi nella corrispondenza inviata al professionista abbia indicato di non avere a proprie mani un originale della procura per essere stata inviata dall'anziano in via telematica.

Il signor [redatto] sostiene, quindi, che la procura sia stata autenticata dal legale del padre in difetto dei presupposti di legge per essere avvenuto tale atto non alla presenza dell'anziano ma a distanza e ciò prima che entrasse in vigore la disciplina introdotta a causa dell'emergenza epidemiologica.

Parte appellata si è difesa sul punto affermando che la corrispondenza intercorsa con il C.T.U. faceva riferimento alla firma apposta sulla prima procura alle liti rilasciata dal signor [redatto] ad altro difensore e che non era mai stata richiesta la produzione dell'originale della propria nuova seconda procura alle liti.

La Corte osserva che la querela di falso è inammissibile e la censura è tardiva e infondata.

Occorre in primo luogo rilevare come non si contesti la falsità della firma del signor [redatto] quanto piuttosto le modalità di autenticazione di tale firma, che sarebbe stata apposta dal ricorrente non in presenza dei suoi difensori.

Invero l'appellante si duole del fatto che *"la procura alle liti era stata acquisita "a distanza", ancor prima che le disposizioni emergenziali per l'epidemia da Covid 19 lo consentisse, e quindi senza la certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma apposta sulla procura" e che "Detta circostanza è stata del tutto ignorata dal Primo Giudice, che anzi, erroneamente, nella sentenza qui impugnata ha al contrario dato atto dell'acquisizione in originale della procura stessa [cfr. pag. 5 della sentenza: "Va osservato che l'attore ha prestato saggio grafico al perito, oltre a mettere a disposizione altre firme recenti (sottoscrizione della procura alle liti e del verbale di negoziazione assistita)]."* (cfr. pag. 4 atto di appello).

Il signor [redatto] lamenta che *"Nella specie la mancata autenticazione della firma in originale fa dubitare dell'effettivo collegamento tra il soggetto che l'ha conferita ed il procedimento in cui è stato speso lo ius postulandi, ancor più considerato che la procura di cui si discute proviene da un soggetto "fragile", per cui, come evidenziato in sentenza, è stata necessaria la nomina di un amministratore di sostegno a seguito di perizia medico psichiatrica che ha messo in luce un deterioramento cognitivo, accompagnato da labilità mnemonica e depressione reattiva a dispiacere in ambito familiare"* e si duole del fatto che *"In ogni caso, ma ancor più in tale contesto, la certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore deve avvenire de visu, e non attraverso uno scambio di messaggi di posta elettronica, come dichiarato dal difensore, che ha fatto espresso riferimento a modalità "telematiche" di conferimento della procura; il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura, compie un negozio di diritto pubblico, rivestendo la qualità di pubblico ufficiale"* (cfr. pag. 5 atto di appello).

L'appellante, quindi, conclude proponendo *"querela di falso ai sensi dell'art. 221 e ss. c.p.c. avente ad oggetto la procura alle liti, priva di data, allegata alla comparsa di costituzione del 2.1.2019, in quanto il documento così come formato è falso"* (cfr. ibidem).

La Corte preliminarmente osserva che esaminando la C.T.U. risulta che il consulente abbia acquisito le diverse firme apposte dal signor [redatto] sulle varie procure, inclusa quella oggetto di querela di falso. Il C.T.U. a pagina 7 del proprio

elaborato elenca tra le scritture comparative i documenti A8 (*"firma vergata su Convenzione di negoziazione assistita del 22.03.2018"*), A9 (*"firma vergata su Procura speciale agli Avv. Roberta e Andrea in data 21.05.2018, allegata al Ricorso ex art 702. Esemplare scaricato in copia dal telematico"*), A10 (*"firma vergata su Procura speciale all'Avv. Matteo PAVANETTO, allegata alla Comparsa di costituzione e risposta del 07.01.2019. Esemplare scaricato in copia dal telematico"*). Il Tribunale, poi, nell'esaminare la CTU e i vari saggi grafici non ha mai dato atto, come sostiene, l'appellante *"dell'acquisizione in originale della procura stessa"* (cfr. pag. 4 atto di appello), ma esclusivamente che erano state messe a disposizione *"altre firme recenti"* (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) come avvenuto e come il consulente ha riportato nel proprio elaborato.

La Corte osserva, poi, che l'odierno appellante non ha mai sollevato nel corso del giudizio di primo grado, in particolare nella propria comparsa conclusionale o nella nota di replica, eventuali questioni relative a vizi della procura rilasciata, questione che solleva solo ora in appello, *sub specie* querela di falso, senza peraltro contestare la falsità della firma ma l'irritualità della autentica. Invero nella comparsa conclusionale si accenna alla procura rilasciata a "distanza" nella nota n. 6 di pagina 10 e poi nel corpo dell'atto a pagina 15 con il seguente inciso: *"A parere della scrivente difesa, la scarsa partecipazione del signor Prospero alle scelte difensionali adottate si evince anche dalla circostanza che la procura alle liti è stata acquisita "a distanza", come già segnalato, ancor prima che le disposizioni emergenziali per l'epidemia da Covid 19 lo consentisse, così come risultante dalla relazione di CTU della dottoressa Ruggeri (v. pag. 5): la circostanza della mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma apposta sulla procura pare significativa"*.

L'appellante non ha mai, quindi, sollevato alcuna questione circa il difetto di *ius postulandi* o la irritualità della procura alle liti o l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 182 c.p.c..

La Corte osserva inoltre che nel giudizio di primo grado il signor era perfettamente consapevole della portata delle proprie domande e delle proprie difese che anzi avevano contribuito a cagionare quella fragilità anche descritta dal Giudice di primo grado, cioè quel *"deterioramento accompagnato da labilità mnesica e depressione, reattiva a dispiaceri in ambito familiare"* (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

La circostanza che il signor fosse perfettamente consapevole di aver agito contro il figlio e di aver apposto la firma per la procura di cui si discute si ricava dal fatto che abbia rilasciato una prima procura ad altri difensori (non oggetto di contestazione alcuna), che si sia recato in Tribunale in udienza a rendere interrogatorio formale, che abbia rilasciato la seconda procura, di cui si discute, ai suoi nuovi difensori, che si sia, quindi, nuovamente recato in Tribunale, alla presenza anche dei nuovi difensori a rendere il saggio grafico.

Ciò premesso occorre ribadire che l'appellante non contesta la falsità della firma apposta sulla procura, ma l'attestazione di autenticità apposta dal legale, asseritamente non contestuale alla firma.

La Corte rileva che poiché non è in discussione l'autenticità della firma apposta in calce alla procura alle liti, ma solo la falsa formazione del documento, la querela di falso è inammissibile. Invero, non contestando la riconducibilità al signor

della firma sulla procura non si contesta in fatto neppure l'indicazione "*Visto: la firma è autentica*".

Il caso in esame è, invero, disciplinato dal secondo comma dell'art. 83 c.p.c.. Si tratta di una procura alla lite rilasciata su foglio separato e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici. L'autografia della sottoscrizione della parte deve quindi essere certificata dal difensore, cioè questi deve attestare che la procura è stata effettivamente rilasciata dal cliente. La certificazione sulla provenienza della procura alle liti può essere rilasciata dal difensore quando questi abbia la certezza che il proprio cliente ha apposto la firma in calce alla procura, circostanza che nel caso di specie sussisteva attesi i rapporti tra il legale e l'assistito.

La circostanza che non sia in discussione l'autenticità della firma e il conferimento della procura al difensore del signor , priva di consistenza la querela di falso nella misura in cui il legale dell'attore ha certificato la provenienza della firma dal suo cliente e la sua volontà di proseguire il giudizio peraltro già da tempo incardinato e pendente.

La Corte osserva che a fronte del contenuto della mail inviata al C.T.U., il difensore del signor ha chiarito riferirsi ad altra procura, cioè quella rilasciata ai primi difensori. L'appellante, rispetto a tale difesa, nulla ha dedotto o chiesto di provare quanto alla irritalità della procura alle liti di cui si discute, difettando, quindi, gli elementi minimi di ammissibilità della querela di falso.

La Corte rileva poi che la modalità di raccolta della procura alle liti non ha, comunque, comportato alcun vizio sulla valida costituzione del rapporto processuale poiché il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è stato incardinato in forza di altra procura rilasciata ad altri difensori, non oggetto di censure, che hanno poi dismesso il mandato ricevuto e che tutte le parti, quando è stata rilasciata la seconda procura, oggetto di querela di falso, erano costituite e avevano formulato le proprie difese (Cass. 8933/2019).

La querela di falso è, quindi, inammissibile mentre la doglianza sulla irritalità della raccolta, da parte del nuovo difensore, della procura alle liti del giudizio di primo grado è tardiva (avrebbe dovuto essere oggetto di eccezione o domanda già innanzi al Tribunale) e, comunque, è infondata per le ragioni esposte.

* * *

4. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.

Superata la questione preliminare relativa alla querela di falso, occorre affrontare l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalle appellate.

Le signore e ritengono che l'atto di appello sia la mera riproposizione delle difese già formulate in primo grado dall'appellante e che difetti dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c..

L'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata. Invero i motivi di appello sono stati articolati in modo specifico ed in conformità al disposto del vigente art. 342 c.p.c., giacché risulta evidente il contenuto delle doglianze formulate dall'appellante relative sia alla qualificazione giuridica degli atti dispositivi, sia alla presunzione di cointestazione del conto bancario, sia al vizio di ultrapetizione.

Risulta, inoltre, indicata la parte della sentenza di cui si chiede la riforma e sono formulate precise critiche al provvedimento impugnato.

Si osserva, da ultimo, che parte appellata, esaminando l'atto di controparte, ha potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte.

Va, quindi respinta l'eccezione preliminare ed è possibile affrontare le diverse censure di appello.

* * *

5. Sulle prime due censure di appello.

Il signor con le prime due censure di appello lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha negato l'applicabilità della disciplina delle obbligazioni naturali e in subordine di quella della donazione remuneratoria indiretta.

Quanto alla prima doglianza l'appellante afferma che il Tribunale avrebbe errato, non riconoscendo l'esistenza di *"due piani distinti: una cosa è il dovere di assistenza gratuita che grava sul figlio, altra è la prestazione effettuata dal genitore in esecuzione di un dovere morale e sociale: benché quest'ultimo non sia gravato da un dovere giuridico di controprestazione verso il figlio, ..."* (cfr. pag. 6 atto di appello).

L'appellante fonda la propria censura sul desiderio del padre di riconoscere l'operato del figlio, a fronte dell'assenza delle altre due figlie, e a sostegno di quanto affermato richiama l'applicabilità art. 2034 c.c. nei rapporti tra coniugi, come indicato dall'art. 143 c.c.. L'appellante sostiene poi la irrilevanza del requisito della proporzionalità e *"una certa qual equivalenza economica tra il valore delle somme donate e il valore dei servizi ricevuti dal disponente"* (cfr. pag. 10 atto di appello) sia per la natura dell'assistenza prestata, sia per la modestia dei prelievi dal conto durante la convivenza, sia per i maggiori costi che il padre avrebbe dovuto affrontare se avesse dovuto pagare una diversa assistenza qualificata, tanto prima che dopo il ricovero in struttura, a seguito dell'ischemia.

Il signor in via subordinata, con la seconda censura lamenta che il Tribunale non abbia riconosciuto la sussistenza di una donazione remuneratoria indiretta, cioè di *"un negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario"* (cfr. pag. 13atto di appello). La donazione indiretta sarebbe valida con la sola osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo

di liberalità, e sarebbero, quindi, state rispettate nel caso di specie giacché il padre aveva operato compiendo direttamente un unico atto tramite il bonifico.

La Corte osserva che entrambe le censure sono infondate e vanno rigettate.

Risulta invero immune da vizi il percorso motivazionale seguito dal Giudice di prime cure che ha correttamente richiamato i principi di diritto di cui alla sentenza n. 19578/2016 del Supremo Collegio secondo cui *"La liberalità fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario (cd. donazione remuneratoria) differisce dall'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., la cui sussistenza postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso"*. È evidente che nel caso in esame, da un lato, non esisteva alcun dovere morale o sociale del padre verso il figlio e, dall'altro, l'importo nel complesso bonificato, cioè 113.000,00 risulta del tutto esorbitante anche rispetto alle prestazioni asseritamente svolte dal signor [redatto] e dalla di lui convivente nei confronti del signor [redatto].

Quanto al primo profilo si osserva che il padre non era tenuto ad alcun dovere morale o sociale verso il figlio, giacché, invero, l'accudimento che connota la relazione tra genitori e prole è fornito dai primi ai secondi sino alla loro autosufficienza economica. Superato tale crinale, nella normalità dei casi, l'accudimento viene contraccambiato dai figli adulti verso i genitori ormai anziani e non più autosufficienti. Nessun obbligo morale o sociale poteva quindi gravare il signor [redatto] e al più tale vincolo avrebbe dovuto avvincere tutte e tre i suoi figli.

È, del pari, irrilevante che solo il signor [redatto], secondo la sua prospettazione, si sia sempre occupato del padre, a differenza delle due sorelle, restate estranee all'attività di assistenza nei confronti dell'anziano, giacché anche tale distinzione non fa sorgere nel destinatario dell'accudimento un dovere morale o sociale ma al più un desiderio remuneratorio, ordinariamente posto a fondamento della relativa ipotesi di donazione.

Quanto al secondo profilo, cioè la proporzionalità e adeguatezza della prestazione economica rispetto al presunto dovere morale o sociale la Corte osserva che il signor [redatto] non ha dimostrato né in primo grado, né in sede di gravame di aver affrontato spese utili a coprire neppure una minima frazione dei 113.000,00 euro ricevuti in bonifico.

Le spese in concreto documentate ammontano a poche migliaia di euro e anche quanto indicato e ricalcolato in atto di appello non supera tale soglia. Quanto poi ai costi che il signor [redatto] avrebbe risparmiato se avesse dovuto impiegare un'assistenza professionale di terzi (cfr. pagg. 11 e ss. atto di appello) la Corte osserva che si tratta della prospettazione di una prestazione del tutto ipotetica (non ne è dimostrata la necessità), priva di fondamento probatorio e fattuale (non è dimostrato di che tipo di assistenza avesse bisogno ed effettivamente per quali periodi), rispetto

poi a situazioni eterogenee (non risulta che l'appellante o la convivente avessero specifiche qualifiche tecniche in relazione all'assistenza degli anziani).

La prima censura è, quindi infondata e va rigettata.

Quanto alla seconda censura, l'appellante sostiene, in via subordinata, che la dazione di denaro da parte del padre configurerebbe una donazione remuneratoria indiretta e quindi priva della necessaria forma solenne a pena di nullità prevista dall'articolo 782 c.c..

La Corte osserva che anche in merito a tale aspetto il Tribunale ha correttamente richiamato i principi di diritto di cui alle sentenze n. 10262/2016 e n. 18725/2017 del Supremo Collegio.

Invero *"La donazione remuneratoria, contratto che soggiace alle condizioni di forma previste dall'art. 782 c.c., consiste in un'attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare i servizi resi dal donatario"* (cfr. Cass. 10262/2016).

Risulta poi che *"In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una "zona di transito" tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante"* (Cass. SS. UU. 18725/2017).

Risulta poi del tutto infondata la tesi sostenuta dall'appellante secondo cui non si applicherebbero i principi di diritto indicati dalla richiamata pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite qualora *"non sussista un distinto accordo negoziale concluso tra le parti, ma si realizzi un arricchimento mediante il compimento di un unico atto (il bonifico) e dall'esame di tutte le circostanze emerga la volontà di donare, allora non vi sono ragioni per negare la sussistenza della disciplina delle liberalità indirette"* (cfr. pag. 13 atto di appello). Invero, in tale ipotesi la liberalità non è indiretta, ma, al contrario, più che diretta giacché il donante, di fatto, impiegando il solo bonifico va a consegnare il denaro direttamente al donatario. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che l'esclusione dell'onere della forma, e quindi l'ipotesi della donazione indiretta, si verifica solo per le *"fattispecie negoziali causali, tali cioè che abbiano in sé la causa giustificativa del relativo effetto , ma non anche ai negozi astratti, come quelli di emissione o girata di titoli di credito o di assegni, i quali trovano necessario fondamento*

in un rapporto sottostante, e quindi in un negozio del quale ricorrano i requisiti di sostanza e di forma ..." (Cass. SS.UU. 18725/2017)

La seconda censura è, quindi infondata e va rigettata.

* * *

6. Sulla terza censura di appello.

Il signor _____ con la terza censura di appello lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha superato la presunzione di contitolarità delle somme presenti sul conto corrente cointestato.

L'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe male interpretato le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale non avendo mai ammesso, come indicato in sentenza che il conto era *"alimentato esclusivamente da entrate di pertinenza del padre"* (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Il Giudice di prime cure, secondo l'appellante, non avrebbe valutato correttamente l'insieme delle affermazioni rese e non avrebbe dato il giusto valore *"alle restanti dichiarazioni, rese nella medesima udienza, in cui il figlio riferiva di aver contribuito in maniera indiretta ad alimentare il conto stesso (laddove ha affermato: "avendo vissuto insieme sino al 2000 io comunque ho contribuito in modo indiretto"), e, soprattutto, non ha considerato quanto emerso negli atti di causa, vale a dire che dal 1992 e sino al 2000 quel conto era alimentato ed usato indistintamente da tutta la famiglia, composta da padre e figlio"* (cfr. pag. 15 atto di appello).

La Corte osserva che anche su questo punto la sentenza impugnata è immune da vizi. Va invero distinto il concetto di provvista utile ad alimentare un conto e quindi la sua reale intestazione, da quello delle fonti impiegate per il *menage* familiare. Una cosa è stabilire se un conto formalmente cointestato sia stato o meno alimentato solo da uno dei due cointestatari, altra cosa è stabilire quali fonti economiche quelle due persone abbiano impiegato per sopravvivere.

La domanda formulata dal convenuto appellante era relativa al riconoscimento della contitolarità del conto sul presupposto della presunzione derivante da tale indicazione. Risulta però che tale presunzione sia stata superata dalle stesse dichiarazioni del signor _____ che nella loro estrema schiettezza sono inequivoche: *"sia la somma di €. 13.000,00 che l'importo di €. 100.000,00 sono stati il frutto di una donazione di mio padre; non ho problemi economici, sono un artigiano, ma le cure di cui ha avuto bisogno mio padre mi hanno molto impegnato. Ho vissuto con mio padre sino al 2000, in seguito mi sono occupato di lui passando da casa e telefonando. Dopo i suoi ricoveri, atteso che mio padre non voleva essere collocato in struttura e non voleva badante, ho dovuto insieme alla mia compagna fare su e giù ogni giorno per prendermi cura di lui. Quei soldi mio padre ha deciso di regalarmeli quando era tornato a casa. Il conto corrente era cointestato per ragioni di comodità e fiducia, ma era alimentato dalle entrate di mio padre; avendo vissuto insieme sino al 2000 io comunque ho contribuito in modo indiretto. I soldi che mio padre mi ha donato sono ora sul mio conto e non investiti; non ho mai versato interessi a mio padre"* (cfr. verbale di udienza 25/10/2018).

Le dichiarazioni rese dall'odierno appellante ricostruiscono la situazione in essere, offrono una sola possibile interpretazione quanto alla esclusività della titolarità del conto (*"Il conto corrente era cointestato per ragioni di comodità e fiducia, ma era alimentato dalle entrate di mio padre"*) e risulta irrilevante per le ragioni esposte la circostanza che il signor abbia *"comunque ... contribuito in modo indiretto"* alla vita familiare.

La sentenza impugnata è quindi immune da vizi sul punto e la terza censura va rigettata.

* * *

7. Sulla quarta censura di appello.

Il signor con la quarta censura di appello lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione. Invero, il Tribunale aveva rigettato la domanda principale svolta dal signor sulla falsità delle firme apposte sui bonifici e sulla mancanza di una sua volontà di trasferire al figlio i 113.000,00 euro, e aveva accolto la domanda subordinata, limitata però a soli 100.000,00 euro. Ciononostante, il Tribunale aveva condannato il convenuto a versare all'attore 113.000,00 euro, andando, quindi *ultra petitum*.

La censura risulta fondata e merita accoglimento.

Parte attrice ha indicato nel proprio ricorso queste conclusioni: *"voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere:*

- accertata la inesistenza/annullabilità/nullità della donazione e/o accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale sotto i vari profili dedotti dal ricorrente, sia con riguardo all'assenza di una con titolarità effettiva del conto corrente n. 2006495 acceso presso l'Istituto Bancario UNICREDIT, che delle relative movimentazioni in uscita e di cui in premessa,

- dichiarare tenuto e condannare il sig. a restituire al sig. l'importo di € 113.000,00, oltre il danno morale da valutare in via equitativa. Il tutto oltre i relativi interessi nella misura da determinarsi in base all'istruzione di causa"

Parte attrice ha poi modificato questa domanda alla luce delle difese di controparte e nella prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. ha formulato queste conclusioni: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale, accertare e dichiarare che la sottoscrizione apposta all'ordine di bonifico dell'8.7.2015 riferibile e riferito a è apocrifia e, per l'effetto, ordinare ad la ripetizione, in favore dell'attore, della somma di € 113.000,00 o 100.000,00, o la maggiore o minor somma che risultasse dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione ed interessi. In via subordinata e laddove la sottoscrizione del Sig.*

all'ordine di bonifico dell'8.7.2015 risultasse autentica, dichiarare nulla la relativa donazione per vizio di forma e, per l'effetto, condannare il Sig. a corrispondere al Sig. la somma di € 100.000,00, o la maggiore o minor somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria".

La parte poi ha precisato le conclusioni nel foglio di precisazione come segue:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale, accertare e dichiarare che la sottoscrizione apposta all'ordine di bonifico dell'8.7.2015 riferibile e riferito a [redacted] è apocrita e, per l'effetto, ordinare ad [redacted] la ripetizione, in favore dell'attore, della somma di € 113.000,00 o 100.000,00, o la maggiore o minor somma che risultasse dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione ed interessi. In via subordinata e laddove la sottoscrizione del Sig. [redacted] all'ordine di bonifico dell'8.7.2015 risultasse autentica, dichiarare nulla la relativa donazione per vizio di forma e, per l'effetto, condannare il Sig. [redacted] a corrispondere al Sig. [redacted] o la somma di € 100.000,00, o la maggiore o minor somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria".

È evidente che parte attrice, a seguito delle difese del convenuto, ha modificato le domande e ha formulato una domanda in via principale e una in via subordinata. La prima legata alla falsità della firma apposta all'ordine di bonifico dell'8/7/2015, con richiesta di restituzione di 113.000,00 euro e la seconda legata invece alla dichiarazione di nullità della donazione 8/7/2015 per vizio di forma, con condanna a corrispondere la somma di 100.000,00 euro. Parte ricorrente ha limitato la propria domanda alla donazione relativa al bonifico dell'8/7/2015, chiedendo la restituzione solo del relativo importo.

La lettura integrale degli atti e delle difese formulate dal signor [redacted] non permette di superare il contenuto della domanda così come formulato. La limitazione della domanda non è cioè frutto di un semplice errore materiale, ma consegue alla richiesta di dichiarare la nullità del solo bonifico 8/7/2015.

Le difese delle appellate sul punto nulla dicono, limitandosi a chiedere il rigetto della censura di controparte senza fornire argomentazioni utili a superare il tenore letterale delle conclusioni assunte in primo grado.

Il Tribunale ha dichiarato la nullità di entrambe le donazioni poste in essere dal signor [redacted] per vizio di forma e ha ordinato la restituzione di 113.000,00 euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

La sentenza impugnata è, quindi, affetta da vizio di ultrapetizione e va riformata sul punto limitando la pronuncia alla nullità della sola donazione 8/7/2015 per vizio di forma e la restituzione all'importo di 100.000,00 euro.

* * *

8. Sulle spese di causa.

Consegue alla riforma della pronuncia di primo grado la necessità di liquidare nuovamente le spese di lite.

Risulta che, in parte, le domande del signor [redacted] o siano state rigettate (falsità firme) e, in parte accolte (nullità della donazione e restituzione di 100.000,00 euro). Le difese del signor [redacted] in punto volontarietà delle donazioni sono state accolte, mentre sono state rigettate quelle sulla qualificazione giuridica delle

disposizioni del padre e sulla cointestazione del conto. Le censure di appello sono state poi tutte rigettate, tranne l'ultima, con riforma dell'impugnata sentenza.

Risultano formulate più domande e il signor [redacted] risulta in parte soccombente. Attesa la reciproca soccombenza è possibile procedere ad una parziale compensazione delle spese di lite che, in considerazione degli effetti finali della pronuncia, va effettuata nella misura di un quarto.

Le spese vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55 e s. mod. e, tenuto conto del valore del *decisum*, degli effetti della decisione, della complessità e importanza delle questioni trattate, nonché dell'attività effettivamente prestata e dei complessivi risultati del giudizio, possono essere quantificate, come segue:

primo grado

FASE	IMPORTO
fase di studio	1.800,00 €
fase introduttiva	1.200,00 €
Fase istruttoria	3.500,00€
fase decisoria	3.000,00€
Totale	9.500,00€

secondo grado

FASE	IMPORTO
fase di studio	2.100,00€
fase introduttiva	1.400,00€
fase decisoria	3.000,00€
Totale	6.500,00€

Effettuata la compensazione per il 1/4 parte appellante va quindi condannata a rifondere all'appellata le spese di primo grado pari a 7.125,00 euro a titolo di compensi e a 490,80 euro a titolo di esposti, e le spese di gravame pari a 4.875,00 euro a titolo di compensi, il tutto oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014, nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrente.

Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico del signor [redacted] che ha reso necessario procedere al CTU rivelatasi allo stesso del tutto sfavorevole.

P.Q.M.

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

Sezione II Civile

visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello promosso dal signor [redacted] o nei confronti delle signore [redacted] e [redacted] in qualità di eredi del signor [redacted] avverso la sentenza n. 278/2021 emessa dal Tribunale di Torino e pubblicata il 20/1/2021

ACCOGLIE

parzialmente l'appello proposto da parte appellante, e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza

DICHIARA

la nullità della donazione posta in essere dal signor [redacted] in data 8/7/2015 per l'importo di 100.000,00 euro per vizio di forma,

DICHIARA

tenuto e condanna il signor [redacted] a restituire alle signore [redacted] e [redacted] in qualità di eredi del signor [redacted] la complessiva somma di 100.000,00, euro oltre interessi ai sensi del quarto comma dell'articolo 1284 c.c., dalla domanda al saldo,

RIGETTA

ogni ulteriore domanda

COMPENSA

tra le parti le spese di lite dei due gradi del giudizio nella misura di un quarto

CONDANNA

il signor [redacted] a rifondere alle signore [redacted] e [redacted] in qualità di eredi del signor [redacted] le spese di primo grado per i restanti tre quarti che liquida in 7.125,00 euro a titolo di compensi e in 490,80 euro a titolo di esposti, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014, nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrente

PONE

definitivamente tutte le spese di CTU a carico delle signore [redacted] e [redacted] in qualità di eredi del signor [redacted]

CONDANNA

il signor [redacted] a rifondere alle signore [redacted] e [redacted] in qualità di eredi del signor [redacted] le spese del presente grado per i restanti tre quarti che liquida in 4.875,00 euro a titolo di compensi, il tutto oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014, nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrente

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 10/11/2022.

Il Consigliere estensore
Marco Rossi

Il Presidente
Alfredo Grosso

Minuta redatta con la collaborazione della dottoressa Bianca Pregno Funzionaria dell'UPP presso la Seconda Sezione della Corte di Appello di Torino